

(N. 208)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, Procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, Autorizzazioni a procedere) della Camera dei Deputati nella seduta del 19 dicembre 1948
(V. Stampato N. 240-Urgenza)*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1948

**Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie
e segreterie giudiziarie.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età - entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al V e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado IV e III. Tale facoltà si riferisce ai magistrati già mantenuti in funzione o richiamati a norma dell'articolo 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonchè a quelli che compiranno i limiti di età dopo il 31 dicembre 1948.

Il Ministro di grazia e giustizia può con suo decreto richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado IV e III precedentemente collocati a riposo.

Art. 2.

I magistrati, mantenuti in funzione a norma del precedente articolo 1, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai più anziani in dipendenza di altrettante promozioni conferite nello stesso grado.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno d'età, i funzionari di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie già mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31° dicembre 1948, raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 4.

I funzionari di cancelleria e segreteria mantenuti in funzione a norma del precedente articolo 3, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai più anziani, in dipendenza di altrettante promozioni conferite nel corrispondente grado.

Art. 5.

La posizione giuridica ed economica dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione, continua ad essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33, e del decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320.

Art. 6.

I magistrati, i cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione non possono partecipare a concorsi ed a scrutini.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI